Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 33

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Lunedì, 16 febbraio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)**
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1952



#### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1952, n. 4468.

**Modificazioni al regolamento generale delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia » già approvato col decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 353;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 1120;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, ratificato con modificazioni con legge 30 luglio 1950, n. 587;

Visto il proprio decreto emesso in data 20 novembre 1948, n. 1677;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 1. — All'esecuzione delle lotterie nazionali « Solidarietà nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia », provvede il Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie che per la propaganda delle manifestazioni e per la distribuzione e la vendita dei biglietti, può avvalersi anche di concessionari.

Le predette lotterie nazionali sono collegate, rispettivamente, con la corsa automobilistica internazionale di Monza, con quella ippica internazionale di Merano e con la corsa ippica internazionale di Agnano, che si eseguono ogni anno in dette località alle date stabilite nel calendario delle manifestazioni sportive internazionali.

Art. 4. — I biglietti delle lotterie nazionali sono al portatore e sono contrassegnati ciascuno con una serie indicata con una o più lettere dell'alfabeto e con un numero progressivo. La serie, il numero dei biglietti per ogni serie e il prezzo dei biglietti, sono stabiliti di volta in volta col decreto previsto nell'art. 26.

Art. 5. — Il biglietto si compone della matrice e della figlia che sono contrassegnate dalla stessa serie e dallo stesso numero. Il biglietto può essere diviso in due da una riga orizzontale impressa a stampa. Ciascuna delle due parti del biglietto rappresenta metà biglietto, costa la metà, può essere venduta separatamente e dà diritto alla metà del premio spettante al biglietto intero.

Sul retro di ognuna delle due parti della figlia sono riassunte le modalità per il pagamento dei premi. Un bollo a secco dell'Amministrazione finanziaria è apposto sul biglietto, in modo da imprimere le due metà della figlia e della matrice.

Art. 9. — Gli uffici, enti o privati indicati nel precedente articolo, possono effettuare la vendita direttamente, o, sotto la propria responsabilità, per mezzo di privati od enti da loro indicati.

Sul prezzo di ogni biglietto venduto il venditore è autorizzato a trattenere a titolo di compenso e di rimborso spese una percentuale stabilita dal Ministero delle finanze in misura non superiore al 20 % del prezzo stesso.

Inoltre l'Amministrazione può corrispondere all'ente o al privato concessionario della pubblicità e della vendita dei biglietti, ai sensi dell'art. 1, una percentuale a titolo di compenso e di rimborso spese, in misura tale da non superare comunque con la percentuale massima stabilita nel comma precedente, il 35 % complessivo del prezzo del biglietto.

L'ente o privato concessionario è tenuto a garantire, all'atto della concessione, un minimo complessivo di massa premi, e ad assicurare inoltre un minimo di biglietti venduti.

La concessione è accordata previo rilascio di idonee garanzie da parte del concessionario, per l'esatto adempimento degli obblighi da lui assunti.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di stabilire nei singoli atti di concessione le forme di pubblicità che dovranno essere eseguite dal concessionario.

Art. 10. — Sono considerati venduti tutti i biglietti che non vengono annullati anteriormente alla data dell'estrazione.

L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto.

I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'Intendenza di finanza, accompagnati da apposito elenco, in duplice esemplare, di cui uno viene restituito per ricevuta. Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale.

Con decreto del Ministro per le finanze, viene fissato il termine, prima dell'estrazione, in cui deve essere provveduto alla consegna dei biglietti invenduti ed al relativo annullamento. I biglietti non restituiti entro tale termine o restituiti sprovvisti di matrice, si considerano come venduti.

Non è ammessa la restituzione di mezzi biglietti invenduti.

Art. 11. — All'atto della vendita del biglietto (o della sua metà parte) il venditore trattiene la matrice (o la corrispondente metà parte). Tale matrice dà diritto a riscuotere, in caso di vincita, il premio (o metà premio) spettante al venditore.

Art. 12. — L'importo dei biglietti venduti, al netto della percentuale spettante agli incaricati della vendita, deve essere versato da questi ultimi, nell'apposito conto corrente postale intestato al Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposito elenco di accompagnamento deve essere corredato della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.

Le Intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano sull'elenco le serie e il numero e accertano se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponda all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti.

Gli incaricati della vendita dei biglietti sono forniti di appositi bollettini di versamento.

Art. 13. — I tronconi dei biglietti annullati con la matrice vengono chiusi in pacchi suggellati e immediatamente spediti al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, nella sede dell'estrazione della lotteria, a cura delle singole Intendenze di finanza. Un elenco riepilogativo dei biglietti annullati dovrà essere unito alla spedizione.

Art. 15. — All'estrazione dei biglietti si procede nel modo seguente:

1) in un'urna contrassegnata col numero romano « I » sono immesse alla presenza del pubblico, tante sfere metalliche, chiuse con coperchio a scatto od avvitabile, quante sono le serie dei biglietti venduti. Nello interno di ciascuna sfera sono stampate le lettere dell'alfabeto, singole o associate, corrispondenti alle diverse serie. Le lettere stampate nell'interno della prima sfera estratta indicano la serie prima estratta;

2) in cinque urne contrassegnate rispettivamente con i numeri romani, II, III, IV, V e VI sono immesse, alla presenza del pubblico, dieci sfere metalliche con coperchio a scatto od avvitabile, nello interno delle quali sono stampati i numeri dallo zero al nove. Si procede quindi alla estrazione di una sfera da ciascuna urna: i numeri stampati all'interno delle sfere estratte rappresentano rispettivamente, secondo l'ordine di estrazione, le decine di migliaia, le migliaia, le centinaia, le decine e le unità del numero primo estratto.

Ove i cinque numeri estratti da ciascuna urna siano tutti zero, si intende estratto il numero 100.000.

Terminata l'estrazione, le sfere relative alla serie ed ai numeri vengono nuovamente imbussolate nelle rispettive urne e l'operazione di estrazione viene ancora ripetuta tante volte, quanti sono i premi stabiliti per la lotteria.

Qualora sia estratta la serie ed il numero di un biglietto tranciato e quindi invenduto o l'estrazione ripeta una serie ed un numero già sorteggiato, l'estrazione stessa è ritenuta nulla e l'operazione viene rinnovata.

Prima di ogni estrazione, le urne nelle quali sono state immesse le diverse serie ed i numeri, sono sottoposte a movimento rotatorio. La estrazione delle sfere è effettuata, per ogni urna, da persona scelta dal Comitato, la quale dovrà procedere alla estrazione stessa avendo gli occhi bendati e il braccio nudo.

Il Comitato può anche consentire che l'estrazione dei numeri avvenga mediante urne movimentate elettricamente con la fuoriuscita automatica delle sfere.

Art. 17 — Dall'importo dei biglietti venduti di ciascuna lotteria, al netto della percentuale spettante al venditore si deduce:

*a*) l'importo della tassa di bollo nella misura vigente per ogni biglietto venduto;

*b*) l'1,50 % a favore del fondo unico di riserva;

*c*) l'importo delle spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio della lotteria sostenute direttamente dall'Amministrazione e l'importo spettante all'eventuale concessionario, a titolo di compenso e rimborso spese di pubblicità e vendita dei biglietti, nella percentuale prevista dall'art. 9;

*d*) il contributo a favore dell'ente organizzatore della competizione sportiva, cui è collegata ogni singola lotteria.

Della somma residuata, il 50 % costituisce la massa dei premi ed il 50 % è devoluto a favore degli enti beneficiari nella misura indicata nelle norme istitutive di ciascuna lotteria.

L'Amministrazione, in base alle disponibilità del fondo di riserva ed altre idonee, eventuali garanzie, potrà determinare preventivamente, in tutto o in parte, l'ammontare dei premi.

Art. 20. — I premi attribuiti ai venditori dei biglietti vincenti (o delle loro metà parti) sono pagati dal Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie allo esibitore della matrice (o della corrispondente metà parte). Per il pagamento del premio si osservano le medesime norme stabilite per il pagamento dei premi di biglietti vincenti.

Art. 21 — I vincitori ed i venditori i quali non abbiano presentato o fatto pervenire rispettivamente il biglietto (o la sua metà parte) e la matrice (o la metà parte) entro il termine previsto dall'art. 18, comma 2° al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie oppure all'autorità consolare o diplomatica, decadono dal diritto al pagamento del premio.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'importo dei premi è devoluto alla « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria » eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, ad eccezione del primo premio, che dovrà affluire al fondo di riserva.

Art. 24. — Per la gestione delle lotterie nazionali è istituita una contabilità speciale di tesoreria prevista dall'art. 585 del regolamento di contabilità generale dello Stato, secondo le disposizioni del comma *B* dell'art. 1223 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 9 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 21.* — PALLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. **4469**.

**Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « F. Caracciolo » di Napoli.**

N. 4469. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola tecnica commerciale « F Caracciolo » di Napoli viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1953*
*Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 3.* — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1952, n. **4470**.

**Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « 1° capitano Solimeno Petri ».**

N. 4470. Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « 1° capitano Solimeno Petri ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 75, *foglio n.* 6. — PALLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. **45**.

**Modificazioni alla aliquota stabilita con decreto Presidenziale 26 agosto 1949, n. 1171, dei sottufficiali dell'Aeronautica da collocare a riposo o dispensare dal servizio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, concernente collocamento a riposo o dispensa dal servizio dei sottufficiali in carriera continuativa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1949, n. 1171, concernente l'aliquota dei sottufficiali dell'Aeronautica che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio per la terza applicazione del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'aliquota stabilita con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1949, n. 1171, dei sottufficiali dell'Aeronautica da collocare a riposo o dispensare dal servizio per la terza applicazione del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1220, è modificata come segue per i gradi appresso indicati:

| RUOLO E CATEGORIA | Aiut. battagl. | Marescialli 1ª classe | Marescialli 2ª classe | Marescialli 3ª classe | Serg. magg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Arma aeron. ruolo naviganti | 1 | 37 | — | — | 74 |
| Arma aeron. ruolo specialisti | | | | | |
| categoria motoristi | 3 | 34 | — | — | — |
| categoria montatori | — | 44 | 58 | — | — |
| categoria armieri | — | 17 | — | — | — |
| categoria marconisti | — | 9 | 13 | 34 | 89 |
| categoria elettr. bordo | — | 1 | 2 | 5 | 6 |
| categoria elettr. luce | — | 5 | 5 | 21 | — |
| categoria elettr. coll. | — | 5 | 5 | 30 | — |
| categoria fotografi | — | 6 | 9 | 10 | — |
| categoria automobil. | — | 8 | 14 | 19 | — |
| categoria aiut. sanità | — | 2 | 7 | 3 | — |
| Arma aeron. ruolo servizi: | | | | | |
| categoria governo | — | — | — | — | 51 |
| categoria ass. contab. | — | 9 | 5 | 6 | — |
| categoria musicanti | — | — | 2 | 2 | 7 |
| Corpo genio aeronautico: | | | | | |
| ruolo ass. tecn. | — | 5 | 7 | — | 40 |

Art. 2.

Le cessazioni dal servizio alle quali non si sia ancora fatto luogo saranno disposte con decorrenza non posteriore al 15 febbraio 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *febbraio* 1953
*Atti del Governo, registro n.* 75, *foglio n.* 22. — PALLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952.

**Proroga dei poteri conferiti al commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 agosto 1932, n. 1381, con il quale è stata attribuita personalità giuridica alla Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Visto il proprio decreto 24 aprile 1950, con il quale l'ing. Giacomo Mascardi, ispettore generale regionale dell'Ispettorato del lavoro è stato nominato commissario straordinario della Cassa predetta per il periodo di un anno;

Visti i propri decreti 4 maggio 1951 e 21 gennaio 1952, con i quali i poteri conferiti all'ing. Giacomo Mascardi con il suddetto decreto 24 aprile 1950 sono stati rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1951 ed al 30 giugno 1952;

Considerato che sono tutt'ora in corso le formalità necessarie per l'approvazione del nuovo statuto della Cassa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'ing. Giacomo Mascardi continua ad esercitare fino al 30 giugno 1953 le funzioni di Commissario straordinario della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri conferitigli dal decreto 24 aprile 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1952

EINAUDI

RUBINACCI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *gennaio* 1953
*Registro n.* 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 41. — BAGNOLI

(764)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 1952.

**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei degli Uffici tecnici erariali e catasto e dell'Ufficio tecnico della manutenzione del Palazzo delle finanze per l'esercizio finanziario 1952-53.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 19 dicembre 1925 che approva le norme speciali per il personale salariato addetto alla manutenzione del Palazzo delle finanze;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1952-1953 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso l'officina della manutenzione del Palazzo delle finanze;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'officina della manutenzione del Palazzo delle finanze è stabilito in numero di dieci unità distribuite nelle seguenti categorie:

| | | |
|---|---|---|
| Categoria II | n. | 5 |
| Categoria III | » | 5 |
| | n. | 10 |

Art 2.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali e del catasto resta stabilito in numero 27 unità distribuite nelle seguenti categorie:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Categorie | I (specializzati) | n. | 3 | unità |
| » | II | » | 14 | » |
| » | VII | » | 10 | » |

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1952

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il tesoro*
PELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1953*
*Registro n. 72 Presidenza, foglio n. 396*

(752)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1953.

**Trasferimento del comune di Garniga dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Rovereto a quella dei corrispondenti uffici di Trento.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Rovereto al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Garniga un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Trento;

Decreta:

Il comune di Garniga viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Rovereto a quella dei corrispondenti uffici di Trento.

Roma, addì 7 gennaio 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1953*
*Registro n. 2 Finanze, foglio n. 102.* — LESEN

(696)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1953.

**Nomina dei membri della Sezione per il tabacco del Comitato speciale per gli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54;

Visto l'art. 3 della legge 27 marzo 1952, n. 348;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1952;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Sezione per il tabacco del Comitato speciale per gli assegni familiari, costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composta, oltre che dai membri previsti per tutte le Sezioni dal decreto Ministeriale 10 aprile 1952, dai seguenti altri componenti:

*a*) in rappresentanza dei datori di lavoro:
Squartini dott. Antonio, Ricci dott. Valentino e Franich dott. Antonio;

*b*) in rappresentanza dei lavoratori:
Fazio avv. Giuseppe, De Cao sig. Igino e Dal Buono sig. Nando.

Roma, addì 20 gennaio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

(763)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951**

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 62, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Brescello (Reggio Emilia), di un mutuo di L. 3.578.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(776)

**Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951**

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1953, registro n. 4 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Scido (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(777)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).**

Con decreto interministeriale 17 novembre 1952, n. 1255, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), segnata in catasto dello stesso Comune alla sezione C, foglio III, mappali 248, 250, 253, 255, della superficie complessiva di ettari 0.16.98, e indicata nell'estratto catastale in data 16 giugno 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(564)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 14 febbraio 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,91 |
| 1 dollaro canadese | » | 633,12 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,75 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

**Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti.**

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visti i propri decreti in data 4 dicembre 1951 e 13 dicembre 1951, relativi alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° giugno 1950;

Vista la lettera in data 29 gennaio 1950, con la quale il consigliere avv. Enrico Palla comunica che, per sopravvenute ragioni di salute, si trova nella impossibilità di far parte della Commissione medesima;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del consigliere avv. Enrico Palla in seno alla Commissione, la quale ha già iniziato le prove orali, ed ha convocato a data prestabilita i candidati;

Decreta:

A far parte, in qualità di componente della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiuto referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 1° giugno 1950, è chiamato, in sostituzione del consigliere avv. Enrico Palla, il consigliere della Corte dei conti avv. Vincenzo Di Franco.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1953

*Il presidente*: ORTONA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *gennaio* 1953
*Registro n.* 73 *Presidenza, foglio n.* 121. — DE LIGUORO

(738)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

**Concorso per dodicimila posti in colonie marine e montane (estate 1953)**

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli impiegati di ruolo iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato, nonchè ai figli dei salariati delle Amministrazioni dello Stato, nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine: posti 7000;
colonie montane in patria: posti 4200;
colonie montane all'estero: posti 800.

L'età richiesta per essere ammessi alle colonie in patria è dai 7 ai 12 anni e dai 12 ai 15 anni per gli aspiranti alle colonie all'estero.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili.

Ne sono esclusi:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 aprile 1953 istanza agli Uffici provinciali dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.

Nella domanda — redatta sul modello P. R. 60 in possesso degli uffici dell'Ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia (marina o montana) per la quale si chiede l'ammissione, tenendo presente, in ogni caso, che la richiesta stessa deve essere conforme al parere del sanitario.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto — rilasciata in data non anteriore al presente bando — attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica (ruolo, salariato) e grado di appartenenza.

Gli orfani dovranno presentare una attestazione della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendenti statali di ruolo;

2) stato di famiglia;

3) certificato medico rilasciato dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia.

Le domande pervenute fuori termine e quelle che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina al centro di raccolta.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I ragazzi ammessi in colonia dovranno aver subito la vaccinazione antivaiolosa, antitifica e antidifterica ed essere muniti della scheda sanitaria modello P. R. 66 da richiedersi agli uffici dell'E.N.P.A.S. completata nella parte *A* e *B*.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati, forniti di:

1) scheda sanitaria mod. P. R. 66 da prelevarsi presso gli uffici dell'Ente munita del visto dell'ufficiale sanitario del Comune di provenienza;

2) un cambio di biancheria personale;

3) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

4) mutandine da bagno per i bambini e costumino per le bambine ammessi alle colonie marine;

5) indumenti di lana, scarpe pesanti e di gomma per i bambini ammessi alle colonie montane;

6) spazzolino, dentifricio, sapone, due asciugamani;

7) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno dai centri di raccolta avviati, con mezzi speciali, alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di diversa destinazione.

Le richieste di ammissioni di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 12 febbraio 1953

*Il presidente*: RENATO MALINVERNO

(784)

# AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

## Concorso per esame teorico-pratico a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio, ed ai congiunti dei caduti per servizio, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43880/10115 del 30 dicembre 1952, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per sette posti di aggiunto procuratore di seconda classe;

Decreta:

### Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a sette posti di aggiunto procuratore dello Stato di seconda classe;

Al concorso possono partecipare i cittadini di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

*a*) uditori giudiziari che abbiano dodici mesi di tirocinio effettivo;

*b*) iscritti nell'albo dei procuratori legali;

*c*) laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti di legge per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'Albo dei procuratori legali.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

### Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

*a*) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unir la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di procuratore dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

*b*) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università dello Stato;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'Albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè del certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 47. Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi.

Gli aspiranti che comprovino di essere impiegati statali di ruolo sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 4), 5), 6), 7) e 8).

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati, ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende: il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato;

da un consigliere della Corte di appello di Roma, designato dal Primo presidente della Corte stessa;

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma, tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1175, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti procuratori dello Stato di seconda classe con lo stipendio annuo lordo di L. 912.000.

Ove i primi candidati non assumano effettivo servizio con con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 gennaio 1953

*L'Avvocato generale dello Stato*: SCOCA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *febbraio* 1953
*Registro n.* 73, *foglio n.* 254. — FERRARI

(739)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.